

Colf e babysitter, possibili permessi studio e congedo formazione?



Lavoratori domestici, babysitter e badanti hanno diritto ai permessi studio o ai congedi per la formazione?

Sono una babysitter, mi sono accordata con la famiglia con cui lavoro per avere un mese a disposizione per dare esami e terminare il mio corso di studi; le assenze non saranno retribuite ma potranno essere recuperate: è corretto?

Per quanto riguarda i **permessi studio** dei **lavoratori domestici**, il contratto collettivo nazionale, nell'articolo titolato Diritto allo studio **[1]**, prevede che, nel caso in cui il lavoratore frequenti corsi scolastici di scuola dell'obbligo o di specifico titolo professionale, le ore non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma

possono essere **recuperate**; sono invece retribuite le ore relative agli **esami annuali**, entro l'orario giornaliero, nel limite di quelle occorrenti agli esami stessi.

Pertanto, la lettrice ha il diritto di essere retribuita soltanto relativamente ad eventuali ore non lavorate per sostenere esami, non relativamente alle ore necessarie allo **studio** e alla **frequenza**.

Permessi studio colf, badanti e babysitter

Il datore di lavoro è libero di concedere, nel contratto individuale, per favorire la frequenza e lo studio del collaboratore, la possibilità di non espletare l'attività lavorativa richiesta o modificarla secondo eventuali diverse esigenze delle parti, per un determinato periodo.

Le ore di lavoro non prestate per **motivi di studio** non devono essere retribuite, ma possono essere recuperate a regime normale su richiesta del datore di lavoro in corso d'anno.

Vero è che il contratto collettivo, in materia di assenze per motivi di studio, parla di **permessi non retribuiti di breve durata**, ma, anche nel caso in cui le assenze siano più lunghe, datore di lavoro e lavoratore sono liberi di accordarsi conformemente a quanto previsto per le assenze di durata più breve.

Il fatto che il contratto di lavoro non abbia disciplinato esplicitamente l'**aspettativa** per motivi di studio, ma abbia disciplinato i soli permessi, difatti, non impedisce che datore e lavoratore trovino un accordo relativamente a un periodo di congedo, in quanto si tratta di una previsione di miglior favore nei confronti del collaboratore.

Permessi retribuiti per formazione

Il contratto collettivo nazionale **[2]** prevede, comunque, un'ulteriore tipologia di permessi-studio per i lavoratori domestici, cioè i **permessi retribuiti per formazione**, pari a 40 ore l'anno. Questi permessi, però, possono essere concessi

soltanto al lavoratore domestico con almeno **12 mesi** di anzianità, se assunti a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre, le assenze retribuite possono essere fruito soltanto per:

- frequenza di corsi specifici di **formazione professionale** per collaboratori o assistenti familiari;
- eventuali attività formative (documentate) previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei **titoli di soggiorno**.

Non rientrando il caso della lettrice in queste due ipotesi, è certo il fatto che le assenze non debbano essere retribuite (salvo le ore di assenza dovute al sostenimento di esami, se relativi alla scuola dell'obbligo o a un titolo professionale).

Sospensione del rapporto di lavoro

Ad ogni modo, il contratto collettivo, in materia di lunghi periodi di assenza per esigenze del lavoratore, prevede che, per **gravi e documentati motivi**, il dipendente possa richiedere un periodo di **sospensione extraferiale** senza maturazione di alcun elemento retributivo, per un massimo di **12 mesi**. Il datore di lavoro, però, è libero di concedere o meno la sospensione.

In conclusione, la previsione di un mese di assenza non retribuita per motivi di studio, nel caso della lettrice, è corretta e rappresenta, anzi, un trattamento di miglior favore nei suoi confronti, in quanto il datore avrebbe potuto non concederla. È comunque necessario redigere l'accordo per iscritto; inoltre, bisogna ricordare che durante il periodo di assenza non retribuita non maturano i **ratei** come ferie e tredicesima mensilità.